



COMUNE DI MORGONGIORI

PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 Del 30-05-2022

Oggetto: Determinazione del posizionamento nella matrice degli schemi regolatori per la definizione degli standard qualitativi contrattuali e tecnici del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo il TQRIF allegato alla deliberazione ARERA n. 1

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di maggio con inizio alle ore 18:00, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 30.04.2022 "Approvazione disciplina per lo svolgimento delle sedute del Consiglio in modalità a distanza, con collegamento telematico" in sessione Ordinaria in Prima convocazione, risultano presenti i Signori Consiglieri:

Ibba Renzo	P	Dessi Valentina	P
Ardu Adriano	P	Turnu Francesca	A
Fenu Nicola, Matteo	P	Ardu Simone	A
Contu Efisiangelo	A	Pistis Paolo	A
Ardu Giorgio	P	Massa Luigi	A
Massa Gianfranco	P		

risultano presenti n. 6 e assenti n. 5.

Assistite il Segretario Comunale MASCIA LORENZO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sindaco Ibba Renzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea" ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA, funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani,

precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

- la predetta disposizione, espressamente contempla tra le funzioni dell’Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche:
 - la “definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi” (lettera b);
 - la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza” (lettera c);
- con la deliberazione 226/2018/R/RIF, l’Autorità ha disposto l’avvio di un procedimento per la regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti urbani;
- nell’ambito del citato procedimento 226/2018/R/RIF, con la deliberazione 444/2019/R/RIF e il relativo Allegato A recante il “Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani” (di seguito: TITR) l’Autorità ha definito i contenuti informativi minimi obbligatori ed omogenei su tutto il territorio nazionale che devono essere garantiti dai gestori all’utente del servizio;
- successivamente, con le determine 3/DRIF/2019 e 4/DRIF/2019 sono state avviate due raccolte dati finalizzate ad acquisire le prime informazioni relative alla qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e, in particolare, dei singoli servizi di raccolta e trasporto, di spazzamento e lavaggio delle strade e di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, volte, tra l’altro, a individuare gli indicatori e gli standard di qualità attualmente garantiti dagli operatori agli utenti, nonché a verificare la diffusione delle Carte della qualità;
- dagli esiti della richiamata ricognizione è emerso un settore fortemente eterogeneo, con significative differenze tra le macro-aree del Paese, in termini di prestazioni garantite agli utenti;
- a tale scopo, ha prospettato l’adozione di un approccio regolatorio asimmetrico e graduale al fine di contemperare, da un lato, l’esigenza di rafforzare il livello di tutela degli utenti e dall’altro, la necessità di assicurare la sostenibilità dei costi sottostanti alle misure prospettate e conseguentemente della tariffa corrisposta dagli utenti per la fruizione del servizio;
- con le Delibere di consultazione (DCO) 71/2021/R/rif e 422/2021/R/rif ha definito gli orientamenti in materia di Qualità del Servizio di gestione dei rifiuti;

VISTA la Delibera 15/2022/R/rif, emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l’Autorità ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF);

PRESO ATTO, in particolare, che l’Autorità ha disposto di introdurre:

- un set di obblighi di servizio, valido per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull’intero territorio nazionale;
- indicatori e relativi standard generali di qualità differenziati sulla base del livello qualitativo effettivo delle gestioni;
- meccanismi incentivanti di premi e penalità in grado di incoraggiare percorsi di miglioramento delle performance conseguite dai gestori, valutando per la copertura dei relativi oneri, al pari di quanto avvenuto in altri settori regolati, l’adozione di un sistema di riconoscimento dei premi basato su logiche di tipo perequativo su base nazionale;
- obblighi di registrazione dei dati relativi agli indicatori adottati e connessi obblighi di comunicazione all’Autorità, finalizzati al monitoraggio delle prestazioni rese dai gestori e alla verifica della compliance regolatoria;
- l’obbligo generale, valevole anche in presenza nel medesimo ambito tariffario di più soggetti gestori, di adozione di un’unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani recante, con riferimento a ciascun servizio, l’indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e dei relativi standard di qualità previsti dall’Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi eventualmente previsti dall’Ente territorialmente competente;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 30-05-2022 Comune di Morgongiori

CONSIDERATO che con la citata delibera l'Autorità ha previsto l'introduzione dal 1° gennaio 2023 del set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, differenziati per quattro schemi regolatori, che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono;

VISTO che, ai sensi dell'art. 3.1 del TQRIF (all. A alla delibera 15/2022/R/rif – di seguito solo TQRIF) il posizionamento della gestione in uno degli schemi regolatori deve essere individuato dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, in ragione delle prestazioni previste nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigenti;

ATTESO che il TQRIF articola i seguenti obblighi di servizio:

- per la qualità contrattuale:
 - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - c) Punti di contatto con l'utente;
 - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
 - a) Continuità e regolarità del servizio;
 - b) Sicurezza del servizio

EVIDENZIATO che con la finalità di garantire la sostenibilità delle misure prospettate, in considerazione della significativa parcellizzazione nella gestione dei singoli servizi, dei diversi livelli qualitativi di partenza e delle differenti specificità territoriali in termini di modelli organizzativi del servizio, nonché dei vincoli amministrativi e delle specificità di natura pubblicistica che caratterizzano la maggioranza dei gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (rappresentati da singoli Comuni), l'Autorità ha optato per l'adozione di un modello di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo i seguenti elementi:

- gradualità, al fine di assicurare la più ampia applicazione della disciplina regolatoria prevedendo:
 - la decorrenza dal 1° gennaio 2023 dell'entrata in vigore degli obblighi in materia di qualità del servizio, superando la previsione di periodi regolatori predefiniti in considerazione della necessità di assicurare stabilità nell'applicazione delle disposizioni adottate, nonché la coerenza delle misure con il Piano Economico Finanziario approvato;
 - percorsi di convergenza progressiva verso il modello ottimale, rinviando ad una seconda fase l'adozione di standard specifici e indennizzi automatici a favore dell'utente in caso di mancato rispetto dei medesimi standard, in analogia agli altri settori regolati;
- asimmetria, prevedendo obblighi di qualità differenziati in relazione allo schema regolatorio di appartenenza, come individuato dall'Ente territorialmente competente sulla base del livello qualitativo di partenza di ciascuna gestione, determinato a partire dalle prestazioni previste nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigenti;
- sostenibilità economica nei confronti degli utenti, dovendo temperare, da un lato, l'esigenza di rafforzarne il livello di tutela, specie nelle realtà con bassi livelli di qualità del servizio, e dall'altro, la necessità di assicurare la sostenibilità dei costi sottostanti alle misure previste e conseguentemente della tariffa corrisposta per la fruizione del servizio;

DATO ATTO che il TQRIF prevede all'art. 2 l'ambito di applicazione specificando che:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 30-05-2022 Comune di Morgongiori

- sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo.
- qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti, tali disposizioni si applicano:
 - a) al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, per le prestazioni inerenti all'attivazione, variazione o cessazione del servizio di cui al Titolo II, ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati di cui al Titolo III, ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV, e alle modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V;
 - b) al gestore della raccolta e trasporto e al gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade, ognuno per le attività di propria competenza, con riferimento al ritiro dei rifiuti su chiamata di cui al Titolo VI, agli interventi per disservizi e per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare di cui al Titolo VII, alle disposizioni relative alla continuità e regolarità del servizio di cui al Titolo VIII e al Titolo IX, e alla sicurezza del servizio di cui al Titolo X;
- laddove l'attività di ritiro dei rifiuti su chiamata sia affidata ad un operatore diverso dal gestore - della raccolta e trasporto, l'Ente territorialmente competente individua il gestore obbligato agli adempimenti previsti dalla regolazione in materia;
- in deroga a quanto previsto al precedente comma 2.2, lettera a), l'Ente territorialmente competente può individuare quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel presente TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il gestore delle suddette attività previa intesa con lo stesso e con le Associazioni dei consumatori locali, in luogo del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- qualora un gestore riceva reclami e/o richieste riguardanti attività svolte da un altro gestore che opera nello stesso ambito tariffario, è tenuto a inoltrare la richiesta/reclamo al gestore competente secondo le disposizioni di cui al Titolo XI;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità, con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

RILEVATO, altresì, che la scelta di posizionamento della gestione avrà impatto con riferimento alla quantificazione dei costi CQexp ammessi a copertura tariffaria individuati con MTR-2;

ATTESO che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, l'Autorità definisce l'Ente Territorialmente Competente come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

RILEVATO che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

PRESO ATTO che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto;

CONSIDERATO che il Comune è, pertanto, soggetto a svolgere le funzioni di Ente Territorialmente Competente fintanto non sopraggiunga la costituzione e l'effettiva operatività dell'Ente di Governo come sopra delineato;

VISTO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

RILEVATO che l'articolo 29.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 disciplina che "Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento - acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF da trasmettere all'Autorità ai sensi del presente provvedimento";

PRESO ATTO di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come "la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio";

CONSIDERATO, quindi, che solo la scelta tempestiva dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF consentirebbe una valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dal 1.1.2023;

VALUTATO il livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio vigente e considerata la complessità del tempestivo adeguamento richiesto dall'Autorità con la ancor più stringente necessità di definirne il perimetro di costi entro stringenti termini di legge per l'intero periodo regolatorio determinato dal MTR-2, vale a dire fino al 2025;

CONSIDERATE le potenziali criticità insite negli adeguamenti richiesti dagli schemi con livelli più avanzati, in special modo osservando che il testo è stato reso disponibile soltanto in data 21 gennaio e l'eventuale adeguamento dei contratti di servizio andrebbe in contrasto con la scadenza prevista per la predisposizione del PEF unitario 2022-2025;

RITENUTO per tutti i motivi sopra esposti di voler provvedere ad introdurre il sistema regolatorio con gradualità, proponendo come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema di tipo I - "livello qualitativo minimo";

DATO ATTO che, per le gestioni ricomprese nello Schema I, non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità (art. 58.2 TQRIF) mentre sono vincolanti gli obblighi di servizio di cui alla Tabella 2 dell'Appendice I allegata al TQRIF;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che:

- con decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";
- l'art. 38, comma 5-sexiesdecies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;
- al contempo, con l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, si è stabilito che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Il Sindaco introduce l'argomento e cede la parola al Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott. Francesco Turnu, in sostituzione del Responsabile del Servizio interessato, il quale procede con l'illustrazione della proposta di delibera concernente il posizionamento della gestione del servizio rifiuti nell'ambito degli schemi regolatori in materia di qualità stabiliti dall'ARERA. Riferisce in merito alla elevata tecnicità della materia e della opportunità di introdurre il sistema regolatorio con gradualità, proponendo come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema di tipo I - "livello qualitativo minimo".

Il Sindaco, constatato che non vi sono interventi, mette la proposta in votazione che, resa in forma palese, ottiene il seguente esito:

presenti: n. 6; votanti: n. 6; favorevoli: n. 6

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DI PRENDERE ATTO della Delibera 15/2022/R/rif, emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA -

ha adottato il *Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF)*;

DI DETERMINARE gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Morgongiori secondo lo Schema I “livello qualitativo minimo” di cui all’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

DI DARE ATTO ai conseguenti adempimenti riguardanti i Gestori coinvolti nel servizio integrato dei rifiuti urbani, ai fini dei rispettivi adeguamenti conformemente alle disposizioni del TQRIF, da finalizzarsi nella redazione di nuova Carta Qualità del Servizio, ciascuno per la propria attività gestita, per l’elaborazione di un’unica Carta Qualità del Servizio integrato dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 5 del TQRIF.

Con separata votazione, resa in forma palese, che ottiene il seguente esito:

presenti: n. 6; votanti: n. 6; favorevoli: n. 6

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Ibba Renzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MASCIA LORENZO

PARERI

— **Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica TRIBUTI–del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.**

Il Responsabile del Servizio
F.to Mameli Alfredo

— **Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.**

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Turnu Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 30-05-2022 Comune di Morgongiori

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online del sito del Comune il giorno 07-06-2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici consecutivi fino al 22-06-2022 ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Morgongiori, 07-06-2022

L'IMPIEGATO INCARICATO

F.to Posulo Enedina Rosaria

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Morgongiori, 07-06-2022

L'IMPIEGATO INCARICATO

Posulo Enedina Rosaria